

Sottoscritti gli accordi in tema di Libertà sindacali e Assetti contrattuali

In data 13 maggio, dopo 5 mesi di duro confronto, Organizzazioni sindacali e Federcasse hanno sottoscritto due importanti accordi in tema di agibilità sindacali e assetti contrattuali.

“Un confronto lungo e difficoltoso – commenta Giovanni Sentimenti, responsabile CooperFirst - che in più occasioni ha evidenziato la complessità organizzativa e decisionale determinata dalla riforma: banche, Gruppi, Federcasse, ovvero un insieme di soggetti negoziali ognuno con le proprie urgenze. Con la sottoscrizione di questi due importanti accordi, fondamentali a definire strumenti e norme di intervento, è di fatto iniziata la stagione contrattuale. Un rinnovo che, oltre alle tutele normative, dovrà riconoscere in termini economici il lavoro e la professionalità di tutti i lavoratori del credito cooperativo. E’ necessario un cambio di passo nella considerazione delle parti e nella capacità di ognuno ad assumersi le proprie responsabilità. Un nuovo inizio, su basi diverse”.

In sintesi i due accordi:

- L’accordo sulle **Agibilità sindacali** definisce la materia dei distacchi e dei permessi per lo svolgimento dell’attività sindacale riferendolo ai vari livelli di negoziazione: nazionale, di gruppo, locale e aziendale; confermata inoltre la normativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Con l’accordo vengono inoltre definite le norme sulle assemblee del personale, con la possibilità di svolgimento delle stesse, in via sperimentale fino al 31.12.2021, anche in modalità videoconferenza.
- L’accordo sugli **Assetti contrattuali** individua il perimetro delle nuove relazioni sindacali in relazione ai mutati scenari di settore, che vedono i Gruppi Bancari cooperativi come soggetti negoziali per la contrattazione di secondo livello. Per quanto riguarda il PDR, viene confermato per il 2021 il meccanismo in vigore su dati 2020, mentre per gli anni successivi la materia verrà definita all’interno della contrattazione di Gruppo. Rimane il mantenimento della contrattazione di prossimità per il welfare e per la formazione identitaria, e il mantenimento dell’operatività degli Enti bilaterali costituiti dalle Federazioni a livello locale. Le procedure di confronto su orari di lavoro, distacchi, prevenzione dei conflitti collettivi di cui all’art. 22 saranno in capo alle Capogruppo e vengono allungati i tempi a disposizione per la durata massima delle procedure, salvo le proroghe che si renderanno necessarie.
- Per la loro rilevanza, le materie della mobilità e dell’inquadramento del Personale verranno compiutamente trattate nel prossimo rinnovo contrattuale come punti nodali della normativa di settore, come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali.

Roma, 14 maggio 2021

Coordinamento CooperFirst